# REGOLAMENTO (CEE) N. 1101/88 DEL CONSIGLIO

## del 25 aprile 1988

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1491/85 recante misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, per i semi di soia, è opportuno prevedere un quantitativo massimo garantito identico per ciascuna delle tre campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991; che, per rendere più precise le stime della produzione, è preferibile, nell'ambito del regime dei quantitativi massimi garantiti, elaborare tali stime dopo l'inizio della campagna di commercializzazione; che occorre quindi modificare corrispondentemente l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4002/87 (4).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85 è modificato come segue:

1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa per periodi di tre campagne di commercializzazione, e per la prima volta per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, un quantitativo massimo garantito per i semi di soia prodotti nella Comunità.»

2) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando la produzione di semi di soia, stimata prima della fine del secondo mese della campagna di commercializzazione, superi il quantitativo massimo garantito per i semi e per la campagna considerati, l'importo dell'aiuto per detta campagna è ridotto di un importo pari all'incidenza, sul prezzo di obiettivo, di un coefficiente commisurato all'entità del superamento.

Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione comportasse una diminuzione dell'importo dell'integrazione diversa dalla diminuzione applicata, l'importo dell'aiuto per la successiva campagna di commercializzazione è adeguato in modo da tener conto di questa situazione.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membi.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H.-D. GENSCHER

---

(1) GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 11.
(2) Parere reso il 14 aprile 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 45.